



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.**

Rep. atti n. *172/CSR* del *20 settembre 2018*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

nell' odierna Seduta del 20 settembre 2018

**VISTA** la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della predetta direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

**VISTA** la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'allegato A, punto 25, che prevedono l'attuazione della richiamata direttiva (UE) 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, determinando così la revisione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di decreto legislativo del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTO** lo schema di decreto in esame, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 agosto 2018, trasmesso con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del 10 agosto 2018, e diramato con nota DAR n. 11283 del 20 agosto 2018, con la quale è stata anche convocata una riunione tecnica per il 13 settembre 2018;



*Mf*  
*R/R*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO


**CONSIDERATO** che nella predetta riunione tecnica del 13 settembre 2018, i cui esiti sono stati diramati in pari data dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 12529, le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere tecnico favorevole;

**VISTI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul predetto schema di decreto, con alcune raccomandazioni contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria, di cui in premessa.

IL SEGRETARIO  
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/116/SR08/C4

CONSEGNIATO NELLA SEDUTA  
DEL 20-09-2012

All-1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2016, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/34/UE PER QUANTO RIGUARDA L'APERTURA DEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO NAZIONALE DI PASSEGGERI PER FERROVIA E LA GOVERNANCE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

**Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, con la raccomandazione ad accogliere le seguenti proposte di modifica:

- 1) con riferimento all'**art. 7** comma 3 (che modifica l'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 112/2015) si evidenzia che la Direttiva 2370 dispone che "Gli Stati membri provvedono affinché il **gestore dell'infrastruttura** sia responsabile dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo su una rete e **sia incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria** di tale rete, in conformità del diritto nazionale".

Lo schema di decreto non pare pienamente rispondente alla direttiva, laddove attribuisce al gestore dell'infrastruttura la responsabilità dello sviluppo dell'infrastruttura stessa. Appare invece evidente che, **in particolare per le reti regionali, è opportuno che siano le Regioni a programmare lo sviluppo delle proprie reti.**

Di conseguenza si potrebbe ad esempio **modificare il testo** come segue, **in modo coerente con la disciplina comunitaria e con il vigente assetto nazionale delle competenze attribuite allo Stato e alle Regioni, per i rispettivi ambiti:**

*"3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'esercizio della manutenzione e del rinnovo su una rete ed è incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di tale rete, in conformità alle discipline contrattuali in materia.*

*Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra, il gestore dell'infrastruttura assicura l'accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresì, assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attività proprie del gestore dell'infrastruttura."*

- 2) con riferimento all'**art. 7**, che introduce l'art. 11 ter al D.Lgs. 112, **incrementare da 180 a 360 giorni il termine per risultare entità giuridicamente distinte;**
- 3) con riferimento all'**art. 8**, che introduce l'art. 11 ter al D.Lgs. 112, esso lascia la facoltà di affidare la manutenzione della rete anche a un'impresa ferroviaria (che dovrebbe invece rimanere disgiunta da tale funzione). Di conseguenza segnalo che il testo della lettera b) del comma 1,

sebbene richiami il testo comunitario, appare foriero di possibili conflitti di interesse. Pertanto se ne auspica la cancellazione, al fine di mantenere separate le attribuzioni dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura.

Nel caso in cui si valutasse comunque l'opportunità di mantenere tale formulazione, occorrerebbe prevedere misure atte a garantire l'assenza di conflitti di interesse;

- 4) con riferimento all'**art. 11**, che prevede l'inserimento dell'art. 13-bis al D.Lgs. 112/2015, da un lato si ritiene che il sistema unico integrato di bigliettazione abbia una piena funzione per il cittadino solo se sia esteso anche al trasporto regionale. Dall'altro lato si evidenzia tuttavia che, con riferimento al comma 2, nulla è precisato circa la necessaria terzietà e indipendenza del gestore di tale sistema, rispetto alle imprese ferroviarie.

Roma, 20 settembre 2018

